

Anno 2017	Titolo IV	Classe 06	Arrivo
Prot.n.	20498	Del	06/10/2017
			

COMUNE DI CEPAGATTI

VERBALE N. 76 DEL 05/10/2017

Al SindacoAlla Giunta ComunaleAl Segretario ComunaleAll'Assessore al BilancioAl Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: **Parere sulla "Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs 100/2017"**

Il Revisore Unico Simona Bianchi, nominato con deliberazione di C.C. n. 50 del 04/08/2015, ricevuto per pec, in data 02/10/2017 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1097 del 28/09/2017 relativa all'approvazione della Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs 100/2017;

Rilevato che

- tra i pareri obbligatori previsti dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel, ai fini della ricognizione straordinaria delle partecipate, il parere obbligatorio dell'Organo di Revisione potrebbe rientrare nel numero 3 della lettera b) "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni";
- il parere dell'Organo di Revisione sull'oggetto della proposta della delibera attribuita come competenze al Consiglio Comunale, da una prima interpretazione della norma, deve essere rilasciato solo se si è in presenza di un atto deliberativo modificativo della gestione dei servizi o riflessi sulle previsioni di bilancio;

Attesta che

- dall'esame della proposta di delibera si rileva che l'Ente intende mantenere le partecipazioni in essere motivo per cui non ricorrerebbe la fattispecie che richiede il rilascio del parere del Revisore ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.lgs 267/2000;
- dal momento che dall'analisi della documentazione allegata alla proposta le decisioni di mantenimento delle partecipazioni da parte dell'Ente avrebbero importanti riflessi sulle previsioni di bilancio la sottoscritta rilascia il parere al fine di tutelare l'interesse della collettività.

Premesso che

- l'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSPP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico; l'esito della ricognizione, anche in caso negativo – ovvero di non detenzione di partecipazioni – dovrà essere comunicata al Mef attraverso il portale entro il 31-10-2017;
- a norma dell'art. 24, comma 1, TUSPP, le amministrazioni sono inoltre tenute ad individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che:
 - non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, TUSP;
 - non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, TUSPP relativamente alla motivazione della costituzione della società;
 - ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, TUSPP;e quindi ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSPP;
- nel dettaglio, le disposizioni appena sopra richiamate prevedono quanto segue:
 - ai sensi dell'art. 4 TUSPP, è consentito ai Comuni costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b.) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, TUSPP;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 50 del 2016;
- a norma dell'art. 20, commi 1 e 2, TUSPP, il Comune deve adottare misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove rilevi:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSPP;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, considerando i risultati conseguiti a seguito dell'entrata in vigore del TUSPP;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSPP;

- l'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 TUSPP qualifica il provvedimento di cui al comma 1 come aggiornamento del piano operativo del 2015 previsto dalla legge 190/2014 ne consegue che la mancata approvazione sconta la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 20, comma 7 (che può arrivare a 500mila euro), oltre ad impedire all'ente l'esercizio dei diritti e dei poteri del socio;
- Il D. Lgs. 100/2017 ha rafforzato le previsioni contenute nell'art. 14, comma 4 del D. Lgs 175/2016 il quale stabilisce il "Divieto di Soccorso Finanziario" vale a dire il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di erogare finanziamenti o sostenere con garanzie le società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali ciò obbliga le amministrazioni locali a rivedere le logiche di intervento a sostegno delle società partecipate, che devono essere definite utilizzando risorse specificamente dedicate.

La norma impone quindi il ricorso alle somme accantonate nel fondo per il ripiano delle perdite, che deve essere costituito in base a quanto previsto dall'art. 24 del TU e ancor prima da quanto stabilito dalla legge 147/2013. A riguardo si evidenzia che il Comune di Cepagatti, sino ad oggi, non ha provveduto ad alcun accantonamento in tal senso.

La possibilità di aiutare finanziariamente una partecipata è ammessa solo se vengono rispettate contemporaneamente tre condizioni:

- vi sia una difficoltà temporanea superabile nel breve o medio periodo;
- sia dimostrata la convenienza economico –giuridica dell'operazione di aiuto;
- non venga violato il precetto del citato art. 6 del d. legge 78 del 2010 che recita in merito alla "riduzione dei costi degli apparati amministrativi".

- l'art. 21 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 TUSPP prevede che nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.

Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il

2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b); b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Tale sistema agevolato, definito prima dalla legge n. 147/2013 e replicato poi dall'art. 21 del D.Lgs n. 175/2016, scadrà nel 2017. Dal 2018 verrà applicato il regime ordinario per la definizione del fondo di accantonamento per il ripiano delle perdite delle società partecipate e ciò comporterà per l'ente l'accantonamento di maggiori risorse.

Visto

- il D. lgs n. 175 del 2016 "TUSP";
- il D. Lgs n. 100/2017 che ha modificato il TUSPP;
- le Linee di Indirizzo per la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni dettate dalla Corte dei Conti – Sezione delle autonomie – adottata con deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 27-09-2017 avente ad oggetto " Manifestazione di indirizzo redazione della relazione tecnica allegata alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie da compiersi entro il 30-9-2017 ai sensi dell'art. 24 del TUSPP" nella quale viene deliberata la necessità per l'Ente, rispetto ai fini istituzionali, di mantenere le partecipazioni in essere motivandone la decisione;
- la relazione tecnica di cui al protocollo n. 19976 del 28-9-2017, redatta dal Segretario Comunale e dalla responsabile del Servizio finanziario, a supporto della Revisione Straordinaria delle Partecipazioni (art. 24 D. Lgs 175 del 2016) quale Allegato A alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1097 del 28-09-2017;
- la Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1097 del 28-9-17 avente ad oggetto la " Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs 100/2017 nella quale si delibera di mantenere le partecipazioni in essere secondo le motivazioni indicate sommariamente nella deliberazione di G. C. n. 107 del 27-9-2017;

Preso atto che

alla data del 23-09-2016 le Società Partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Cepagatti (come emerge dalla allegata Relazione Tecnica) rientranti nel perimetro del TUSPP sono:

- Partecipazioni Dirette:
 - Aca spa in house providing;
 - Ambiente Spa;
 - Centro Agro Alimentare " La Valle della Pescara" Scarl.

Si evidenzia che le predette partecipazioni dirette sono soggette al piano di razionalizzazione da parte dell'Ente.

- Partecipazioni indirette:

- ECOLOGICA SRL – P.IVA POSSEDUTA IN VIA INDIRETTA ATTRAVERSO AMBIENTE SPA – QUOTA DI PARTECIPAZIONE AMBIENTE SPA - 51% ;

- RISORSE IDRICHE SRL , IN LIQUIDAZIONE, 001291620688 PARTECIPATA AL 100% DA ACA SPA IN HOUSE PROVIDING;

- HYDROWATT ABRUZZO SPA , P.IVA 00735910671 PARTECIPATA AL 40% DA ACASPA IN HOUSE PROVIDING E AL 60% DA SOCI TERZI PRIVATI E SVOLGE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA ;

Si evidenzia che le predette partecipazioni indirette sono escluse dal piano di razionalizzazione poiché l'Ente non esercita alcuna forma di controllo sulla "tramite".

Premesso che

la Corte dei Conti, nella deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017 –Sezione delle autonomie – nelle linee di indirizzo conferma l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se minima;

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Cepagatti,

a seguito di un attento esame ricognitivo delle Partecipazioni detenute dall'Ente in Aca spa in house providing, Ambiente Spa, Centro Agro Alimentare " La Valle della Pescara" Scarl, nonché di una corretta interpretazione dei requisiti di cui all'art. 4 c. 1 del TUSPP ed in considerazione anche del disposto di cui all'art. 20, c.1 e c. 2, all'art. 21 e all'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "TUSPP" ritiene che:

1. La partecipazione in Aca spa in house providing possa essere mantenuta per le motivazioni di seguito illustrate:

- è una società in house che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).
- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (art. 20, comma 2, lettera d) – euro 48.542.581,33
- ha prodotto un risultato negativo per uno solo dei cinque esercizi precedenti:

2015 : 5.701.212,00

2014: 2.099.918,00

2013: - 8.016.815

2012: 931.321,00

2011: 497.137,00

- Nell'anno 2016 ha conseguito un risultato positivo di € 33.702.127.
- la gestione del servizio idrico integrato non potrebbe essere gestita diversamente dall'ente né i servizi, assolutamente indispensabili per il perseguimento di fondamentali finalità istituzionali nei confronti dell'utenza, potrebbero essere erogati. Inoltre è di rilevanza strategica garantire il costante approvvigionamento idrico del territorio comunale anche in considerazione del patrimonio acquedottistico detenuto dalla società e degli investimenti in corso.

2. La partecipazione in Ambiente Spa non possa essere mantenuta per le motivazioni di seguito illustrate:

- è una società a totale partecipazione pubblica il cui capitale è detenuto da 42 Comuni della Provincia di Pescara. La società ha per oggetto l'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti, ivi compreso la realizzazione degli impianti, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di depurazione di derivazione di scarichi civili, il recupero/riciclaggio dei rifiuti; la gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei Comuni soci.
- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (art. 20, comma 2, lettera d); media euro 909.496,33
- ha prodotto un risultato negativo per tre dei cinque esercizi precedenti:

2015: - 40.213,00

2014: -278.294

2013: 60.816

2012: -250.683

2011: 189.429

- se si considera anche l'anno 2016 nel quale ha conseguito un risultato negativo di € 1.18.545 si evince che:
 - non rispetta l'art. 20 comma 2 lett e) in quanto ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - per tre esercizi consecutivi, ha riportato perdite di esercizio per le quali l'Ente può essere chiamato alla copertura in proporzione alla quota di partecipazione ricordando che il D. Lgs.

100/2017 ha rafforzato le previsioni contenute nell'art. 14, comma 4 del D. Lgs 175/2016 il quale stabilisce il "Divieto di Soccorso Finanziario", che il Comune di Cepagatti non ha costituito negli anni il fondo di copertura delle perdite delle partecipate come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 TUSPP, che la possibilità di aiutare finanziariamente la partecipata è ammessa solo se vengono rispettate contemporaneamente tre condizioni:

- vi sia una difficoltà temporanea superabile nel breve o medio periodo;
- sia dimostrata la convenienza economico –giuridica dell'operazione di aiuto;
- non venga violato il precetto del citato art. 6 del d. legge 78 del 2010 che recita in merito alla "riduzione dei costi degli apparati amministrativi".

Le tre condizioni non vengono rispettate in quanto le perdite sono reiterate, il mantenimento della partecipazione comporta il pagamento di una quota annuale, il Comune di Cepagatti non si avvale dei servizi forniti dalla società infatti dal 2012 ha aggiudicato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto terzo il servizio di gestione integrata dei rifiuti avente ad oggetto la raccolta, il trasporto, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Inoltre dal 2018 entrerà in vigore l'applicazione del regime ordinario per la definizione del fondo di accantonamento per il ripiano delle perdite delle società partecipate e ciò comporterà per l'ente l'accantonamento di maggiori risorse dedicate.

3. La partecipazione nel Centro Agro Alimentare " La Valle della Pescara" Scarl non possa essere mantenuta per le motivazioni di seguito illustrate:

- è una società consortile a responsabilità limitata amministrata da un consiglio di amministrazione ed ha per oggetto la costruzione e la gestione, direttamente o indirettamente a Cepagatti e/o nei comuni limitrofi, di uno o più mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale o provinciale, ivi compreso il miglioramento e la razionalizzazione dei mercati agroalimentari;
- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (art. 20, comma 2, lettera d); media euro 988.483,67

4. ha prodotto un risultato negativo per cinque dei cinque esercizi precedenti:

2015: - 1.761.246

2014: -1.039.572

2013:-1.032.337

2012: -102.423

2011: - 1.363.250

- se si considera anche l'anno 2016 nel quale ha conseguito un risultato positivo di soli € 5.065,72 si evince che:

- non rispetta l'art. 20 comma 2 lett e) in quanto ha prodotto un risultato negativo per cinque dei cinque esercizi precedenti ;

- per tre esercizi consecutivi, ha riportato perdite di esercizio per le quali l'Ente può essere chiamato alla copertura in proporzione alla quota di partecipazione ricordando che il D. Lgs. 100/2017 ha rafforzato le previsioni contenute nell'art. 14, comma 4 del D. Lgs 175/2016 il quale stabilisce il "Divieto di Soccorso Finanziario", che il Comune di Cepagatti non ha costituito negli anni il fondo di copertura delle perdite delle partecipate come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 TUSPP, che la possibilità di aiutare finanziariamente la partecipata è ammessa solo se vengono rispettate contemporaneamente tre condizioni:

- vi sia una difficoltà temporanea superabile nel breve o medio periodo;

- sia dimostrata la convenienza economico –giuridica dell'operazione di aiuto;

- non venga violato il precetto del citato art. 6 del d. legge 78 del 2010 che recita in merito alla "riduzione dei costi degli apparati amministrativi".

Le tre condizioni non vengono rispettate in quanto le perdite sono reiterate, soltanto nel l'anno 2016 si ha un flebile utile pari a € 5.065,72; inoltre sentite telefonicamente sia il Segretario Comunale che la Responsabile del servizio finanziario non risulta che la società abbia predisposto un piano industriale e/o di sviluppo, che faccia presagire la possibilità di un futuro florido.

Inoltre dal 2018 entrerà in vigore l'applicazione del regime ordinario per la definizione del fondo di accantonamento per il ripiano delle perdite delle società partecipate e ciò comporterà per l'ente l'accantonamento di maggiori risorse dedicate.

- ai sensi dell'art. 2 della L.R. 21/1988 "i mercati sono strutture di interesse pubblico aventi lo scopo di favorire la commercializzazione dei prodotti" e la Cass., ss.uu., 24.2.2004, n. 3899 c., di recente, Corte conti, sez. I giurisdiz. Centrale, 20.2.2015 hanno puntualizzato che la gestione di un mercato all'ingrosso configura l'esercizio di un'attività di pubblico servizio .

Tutto ciò premesso l'organo di revisione esprime sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1097 del 28-9-17:

- parere favorevole al mantenimento della partecipazione in Aca spa in house providing;

- parere sfavorevole al mantenimento della partecipazione in Ambiente Spa e nel Centro Agro Alimentare " La Valle della Pescara" Scarl per le motivazioni su esposte.

Cepagatti, lì 05-10-2017

Il Revisore Unico

Simona Bianchi

Simona Bianchi